

Codice DB0710

D.D. 28 luglio 2011, n. 586

**Comune di PREMIA (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e costituzione di servitù di condotta per anni 99 a terzi, di porzioni di terreni comunali di uso civico (complessivi mq. 496-servitù piu' mq. 2.739-cantiere per anni 3), per posa condotta, parte di nuovo impianto idroelettrico, in sostituzione autorizzazione rilasciata con DDRP Dir.10-Sett.10.7 n. 815 del 06.08.2007.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

che il presente atto sostituisce “in toto l’autorizzazione precedentemente rilasciata con la DDRP Dir.10-Sett.10.7 n. 815 del 06.08.2007;

di autorizzare il Comune di PREMIA (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 496 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 57 – mapp. 88, 125,157 e tratti di strade e sentieri comunali, per consentire la posa di una condotta, parte di un nuovo impianto idroelettrico nonché di ulteriori porzioni di complessivi mq. 2.739 dei terreni comunali, parimenti gravati da uso civico, distinti al NCT Fg. 57 – mapp. 88, 124, 125,157 e tratti di strade e sentieri comunali, per consentire l’occupazione temporanea inerente il cantiere prevista in anni 3, in sostituzione di quanto già precedentemente autorizzato con la succitata DDRP n. 815/2007, per darle in concessione amministrativa con relativa costituzione di servitù di condotta alla Ditta “SIFT S.r.l.” per anni 99,

che il Comune di PREMIA (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione, con relativa costituzione di servitù di condotta che verrà stipulato con la Ditta Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l’uso richiesto delle aree in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

Le aree oggetto del presente provvedimento (complessivi mq. 496, per servitù condotta e complessivi mq. 2.739, per cantiere temporaneo di anni tre), rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005 e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine dei lavori inerenti la posa della condotta nonché al termine o al decadere della concessione, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, anche per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario;

la concessione, con il conseguente mutamento di destinazione d'uso delle aree, non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto valutato e approvato dalla precitata D.C.C. n. 4/2011 con le relative precitate integrazioni e rettifiche, così come analiticamente specificato in premessa e, più precisamente, €. 4.429,46, dovuti a titolo di canone onnicomprensivo "UNA TANTUM" per l'intera durata della concessione;

l'eventuale esubero di materiale di scavo, derivante dall'esecuzione dei lavori, dovrà essere messo a disposizione a cura del Concessionario a titolo gratuito in apposito luogo indicato dal Comune o, se privo di valore, trasportato a cura del medesimo Concessionario presso una discarica idonea, potendosi così escludere una attività di cava che, diversamente, necessita di specifica autorizzazione e congruo indennizzo a favore del Comune;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;

- il Comune di PREMIA (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico della Ditta Concessionaria.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta